


# Notaio ROSSI - Porto S. Elpidio



Repertorio n.114907 Raccolta n.11841

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO  
DI LUCRO ED O.N.L.U.S CON I BENEFICI FISCALI E LE ESENZIONI  
PREVISTE DALLA LEGGE 266 DELL'11 AGOSTO 1991 ART.8.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno dodici del mese di  
dicembre, 12/12/1998

In Porto Sant'Elpidio nel mio studio alla via Maddalena n.2,  
avanti a me Dott. Alfonso Rossi Notaio in Porto Sant'Elpidio,  
iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli  
Piceno e Fermo, previa concorde rinuncia delle parti, col mio  
consenso, all'assistenza dei testimoni, avendo i requisiti di  
legge sono presenti i signori:

- BETTACCHI GIOVANNI, albergatore, nato a Camerino il 24  
dicembre 1936, e residente in Porto Sant'Elpidio, alla via  
Trieste, n. 191; C.F.: BTTGNN36T24B474G;
- CIOFFI MARIA ROSARIO, insegnante, nata a Buenos Aires  
(Argentina), il dì 1 agosto 1952, e residente in Servigliano  
alla via Paese Vecchio n. 25; C.F.: CFF MRS 52M41 Z600J;
- ERBICELLA GIUSEPPE, pensionato, nato a Leonforte (EN) il 18  
dicembre 1935, e residente in Porto San Giorgio, alla via  
Andrea Costa n.291; C.F.: RBC GPP 35T18 E536P;
- COSTANTINI FEDERICO GIUSEPPE, operaio, nato a Sant'Elpidio a  
Mare il 14 febbraio 1951, e residente in Porto Sant'Elpidio,  
alla via Collodi n.34; C.F.: CST FRC 51B14 I324Y;



n. 1810; C.F.: TDI KKI ZDKIZ AZDZF.

I suddetti, tutti cittadini italiani, delle cui identità personali io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue.

#### ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE ASSOCIATIVA



Viene costituita fra essi Componenti una Associazione senza scopo di lucro denominata "PSICHE 2000 - ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VOLONTARI PER LA SALUTE MENTALE DEL COMPRESORIO DI FERMO" (O.N.L.U.S.).

#### ARTICOLO 2 - SEDE SOCIALE

L'Associazione ha sede in Porto Sant'Elpidio alla via Montagnola, presso l'Azienda Sanitaria Locale n.11; L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie o uffici o centri operativi in località diverse.

#### ARTICOLO 3 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue il fine della solidarietà civile, culturale e socio-sanitaria avvalendosi in modo determinante e prevalente di prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle direttamente connesse, e persegue gli obiettivi come espressamente indicati nell'articolo quattro



dell'allegato Statuto sociale.

#### ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100.

#### ARTICOLO 5 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell'Associazione verrà determinata dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

#### ARTICOLO 6 - FONDO ASSOCIATIVO

Attualmente, non essendo ancora state stabilite le quote associative, l'associazione non ha fondo associativo, nè ha alcun patrimonio o capitale associativo.

#### ARTICOLO 7 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi associativi si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

#### ARTICOLO 8 - ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Vengono nominati all'unanimità quali membri del primo Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo triennio i signori, come sopra costituiti, e sopra generalizzati:

- il signor BETTACCHI GIOVANNI, con la carica di Presidente, che è munito della firma associativa, presiede gli organi dell'associazione e le loro riunioni e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- la signora CIOFFI MARIA ROSARIO, con la carica di Vice Presidente, che sostituisce il presidente in caso di sua



assenza, decadenza, incompatibilità, impedimento o malattia;

- il signor ERBICELLA GIUSEPPE, con la carica di segretario, con il compito di redigere e custodire i verbali associativi, e degli organi dell'associazione (il quale potrà comunque rivolgersi a professionisti abilitati esterni);
- il signor COSTANTINI FEDERICO GIUSEPPE, con la carica di tesoriere che terrà la contabilità dell'Associazione e ne custodirà i fondi (il quale potrà comunque rivolgersi a professionisti abilitati esterni);
- il signor TIDEI ROBERTO, con la carica di consigliere.

Tutti i nominati accettano la carica loro conferita seduta stante. I membri del Consiglio Direttivo sono tutti rieleggibili.

#### ARTICOLO 9 - RAPPRESENTANZA

I poteri di rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente, il quale è munito della firma associativa e che dura in carica per tre anni o comunque fino a revoca o dimissioni ed è rieleggibile. In caso di assenza o impedimento del presidente gli stessi poteri di rappresentanza spettano al Vice - Presidente.

#### ARTICOLO 10 - ISCRIZIONE

Il Presidente dell'Associazione, signor Bettacchi Giovanni è sin d'ora autorizzato a promuovere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'iscrizione da parte dell'Associazione "PSICHE 2000 - ASSOCIAZIONE FAMILIARI E



VOLONTARI PER LA SALUTE MENTALE DEL COMPENSORIO DI FERMO"  
(O.N.L.U.S.) sia presso il Registro Regionale delle  
Organizzazioni di volontariato istituito presso la regione  
Marche ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995 n.48, sia  
presso l'Anagrafe Unica delle Onlus istituita presso il  
Ministero delle Finanze (Direzione regionale delle Entrate del  
Ministero delle Finanze) ai sensi dell'art.11 del D.lgs. 14  
novembre 1997.

ARTICOLO 11 - STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE



L'Associazione "PSICHE 2000 - ASSOCIAZIONE FAMILIARI E  
VOLONTARI PER LA SALUTE MENTALE DEL COMPENSORIO DI  
FERMO"(O.N.L.U.S.), si propone gli scopi ed è retta dalle  
norme di cui allo Statuto che, previa dispensa dalla lettura a  
me datane dalle parti, sottoscritto dalle parti e da me Notaio  
ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera  
"A" per farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 12 - BENEFICI FISCALI

Si richiedono i benefici fiscali e le esenzioni previste  
dall'art.8 Legge 11 agosto 1991 n.266, in quanto  
l'associazione si avvale delle prestazioni personali,  
spontanee e gratuite dei suoi aderenti e gode di struttura  
democratica e pertanto va qualificata come "ASSOCIAZIONE DI  
VOLONTARIATO". Si richiedono inoltre le agevolazioni fiscali  
previste dal D.lgs 14 novembre 1997 in virtù della specifica  
qualificazione riconosciuta alle associazioni di volontariato



come Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (art.10, comma 8, D.lgs 14 novembre 1997).

ARTICOLO 13 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo si fa riferimento all'allegato statuto ed alle vigenti norme in materia.

ARTICOLO 14 - SPESE

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, sono a carico della associazione.

È richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti che, trovandolo in tutto conforme alle loro volontà, dichiarano di approvarlo e, unitamente a me Notaio lo sottoscrivono.

Scritto in parte a macchina ed in parte a mano da persona di mia fiducia, consta di sei fogli scritti soltanto sulla prima facciata ed occupa cinque facciate e fin qui della presente.

BETTACCHI GIOVANNI

MARIA ROSARIO CIOFFI

ERBICELLA GIUSEPPE

COSTANTINI FEDERICO GIUSEPPE

TIDEI ROBERTO

ALFONSO ROSSI NOTAIO (impronta sigillo).



STATUTO

Art. 1 - E' costituita un'Associazione di volontariato denominata "PSICHE 2000 - ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VOLONTARI PER LA SALUTE MENTALE DEL COMPENSORIO DI FERMO" (O.N.L.U.S.). L'associazione "PSICHE 2000" (compensorio del Fermano) è "Associazione di volontariato" senza scopo di lucro, costituita ai sensi della Legge n.266 dell'11 agosto 1991 e pertanto gli associati non riceveranno alcun compenso dall'associazione per l'opera svolta; essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, le cariche sono gratuite e l'associazione si avvale di una struttura democratica.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Porto Cervo - Fludidio alla via Montanola presso l'Azienda Sanitaria Locale n.11; L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie, uffici o centri operativi in località diverse con delibera dell'assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli associati.

Art. 4 - L'Associazione di volontariato "PSICHE 2000", articolazione di Fermo, persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale avvalendosi in modo determinante e



prevalente di prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle direttamente connesse, e persegue i seguenti obiettivi:

a) tutelare il diritto alla salute, all'integrazione sociale, al rispetto delle persone con disagio psichico e delle loro famiglie;

b) aiutare le famiglie dei malati di mente attraverso l'informazione, la solidarietà, l'assistenza legale ove fosse necessaria nei limiti delle competenze delle associazioni di volontariato;

c) promuovere la cultura, l'informazione corretta, le iniziative a carattere culturale-informativo e quelle rivolte alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione della malattia mentale, sia in campo socio - sanitario che educativo e preventivo.

L'Associazione "PSICHE 2000" rappresenta le istanze generali e comuni degli aderenti presso le Istituzioni pubbliche e persegue la diretta partecipazione all'elaborazione delle leggi e dei programmi in materia di assistenza psichiatrica.

Si prefigge di:

d) sensibilizzare l'opinione pubblica, i mass media, gli Enti preposti, gli amministratori pubblici e gli operatori del settore, sollecitando dibattiti, incontri, manifestazioni che tendono ad approfondire la ricerca in campo terapeutico,



farmacologico e non;

e) promuovere l'attuazione di progetti concreti ed iniziative a carattere socio - sanitario, educativo e finanziario rivolte alla cura ed alla riabilitazione dei soggetti con disagio psichico e controllare il buon funzionamento dei servizi già esistenti;

f) ottenere una normativa nazionale chiara e precisa in cui sia prevista la responsabilità diretta di Enti, amministratori ed operatori per la salute mentale;

g) ottenere servizi pubblici efficienti, funzionanti durante tutto l'arco dell'anno, visite domiciliari, centri diurni per attività occupazionali ed espressive, comunità di accoglienza riabilitative e protette, risposte certe, efficaci, tempestive nel momento di crisi e di emergenza.

Art. 5 - Il fondo serve e' costituito da:

a) contributi ordinari degli associati rappresentati dalle quote associative annuali, nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo e contributi straordinari degli associati deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;

b) contributi, di Enti Pubblici e Privati, di privati cittadini;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) introiti derivanti da raccolte di sostegno alle predette iniziative;

e) avanzi di gestione;



f) beni mobili, mobili registrati ed immobili acquistati con il contributo degli Associati nonchè con gli altri introiti.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6 - Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito. Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati, tutti coloro che vi verranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione fornendo un contributo fattivo di lavoro e di idee.

La domanda scritta di ammissione contenente i dati relativi al soggetto aderente nonchè l'impegno ad attenersi al presente statuto e di osservarne gli eventuali regolamenti e delibere adottate deve essere presentata al suddetto Consiglio Direttivo il quale decide in merito a suo insindacabile giudizio. Il numero degli associati è illimitato. Il contributo di iscrizione è stabilito dal Consiglio Direttivo e deve essere versato all'atto di ammissione all'associazione. Fra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo. E' espressamente esclusa la temporaneità alla vita associativa. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. L'iscrizione in qualità di associato si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo l'esercizio del recesso. La quota (o contributo associativo) non è



trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. L'associato può recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno tre mesi.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, regolamenti e delibere adottate;
- che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento di contributi annuali;
- che svolga attività contrarie agli interessi associativi ovvero rechi danni gravi all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli associati. La delibera di esclusione deve essere spedita al domicilio dell'associato interessato mediante lettera raccomandata. L'associato receduto o escluso o che comunque abbia cessato di far parte dell'Associazione, non può ripetere i contributi versati al fondo comune, nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Tutti gli associati maggiorenni (siano essi persone fisiche o rappresentanti legali degli altri soggetti aderenti all'Associazione) hanno diritto di voto per l'approvazione e



le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 7 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice - Presidente,
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 - L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti'gli associati, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnative debbono essere proposte ai sensi e nei termini di legge.

Art. 9 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata mediante avviso da affiggersi nel locale della sede associativa almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria è



convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'assemblea deve inoltre essere convocata quando gli amministratori ne ravvisano la necessità o quando ne è fatta la richiesta motivata almeno da un decimo degli associati. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede associativa, purchè in Italia. Le convocazioni devono essere fatte a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Hanno diritto di intervenire tutti gli associati effettivi che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale e che risultano iscritti nel libro dei associati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Ogni associato ha diritto ad un voto in virtù del principio del voto singolo ai sensi dell'art.2532, co.2 c.c. e può rappresentare per delega solo un altro associato. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vice - Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori.

Art. 11 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è



validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti stessi. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando intervengono i due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole espresso dai due terzi dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Art. 12 - L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina gli amministratori;
- stabilisce gli indirizzi generali, dell'associazione ed approva il regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione sottoposti ad esame da parte degli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione



del bilancio preventivo.

Art. 13 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del fondo comune e del patrimonio.

Art. 14 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri, tra cui il Presidente, il Vice - Presidente, il Segretario ed il Tesoriere tutti nominati dall'Assemblea; Il Consiglio direttivo dura in carica per tre anni ed i relativi membri sono rieleggibili.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati fissandone i relativi poteri. Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori anche estranei al Consiglio anche per determinati atti o funzioni, fissandone eventuali compensi.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo si riunisce anche fuori della sede associativa purchè in Italia tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno tre dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con un solo giorno di preavviso. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le



deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi quegli atti che la legge o lo statuto riservano tassativamente all'assemblea, ed in particolare e a mero titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio;
- c) compilare regolamenti interni;
- d) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- e) stabilisce il contributo annuale di iscrizione;
- f) compiere tutti gli atti per la corretta amministrazione.

Art. 17 - Al Presidente del Consiglio Direttivo o ad un suo delegato spetta, con firma sociale libera, la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea degli associati.

Art. 18 - Il Vice - Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, assenza, malattia o incompatibilità e in



tutti questi casi il Vice - Presidente è anch'egli munito della rappresentanza associativa dell'associazione nei confronti dei terzi in giudizio. Il Vice - Presidente è nominato dall'Assemblea degli associati.

Art. 19 - Il Segretario partecipa alle assemblee e a tutte le riunioni degli organi dell'associazione con funzioni di verbalizzante, redige i verbali dell'associazione, e li custodisce. Il Segretario è nominato dall'Assemblea degli associati.

Art. 20 - Il Tesoriere tiene la contabilità e i bilanci dell'associazione, riscuote i fondi e le quote associative, custodisce i fondi e tutte le somme di pertinenza dell'associazione, può quietanzare ricevute per conto dell'associazione medesima. Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea degli associati.

Art. 21 - Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulate anche in una sola persona.

Art. 22 - L'Assemblea ordinaria degli associati può affidare l'incarico di revisore ad un organismo esterno, o ad un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto al registro dei Revisori Contabili e due supplenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, il suo Presidente. Il Collegio resta in carica tre anni salvo revoca per gravi motivi deliberata dall'Assemblea ordinaria degli



associati e svolge funzioni di revisione e controllo, previste dal Codice Civile e dalle altre norme in materia.

Art. 23 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di previsione per l'anno successivo e la relativa relazione. Esso deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica e deve essere sottoposto alla valutazione ed all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno. Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce. Il bilancio consuntivo deve evidenziare separatamente i proventi e le spese delle attività istituzionali, complementari, commerciali nonché quelli delle raccolte occasionali e dei contributi pervenuti all'associazione.

Art. 24 - L'assemblea degli associati dichiara con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati lo scioglimento dell'associazione quando lo scopo è divenuto impossibile e negli altri casi previsti dalla legge. Nomina inoltre uno o più liquidatori fissandone i poteri, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di



pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1997 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 - L'associazione "PSICHE 2000 - ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VOLONTARI PER LA SALUTE MENTALE DEL COMPENSORIO DI FERMO" opera anche in collaborazione con l'Associazione "Psiche 2000 di San Benedetto del Tronto, nell'ambito della Regione Marche; Per i soli fini di solidarietà, collaborazione, scambio di informazioni utili allo scopo sociale, essa opera anche in campo nazionale ed internazionale.

Art. 26 - Qualsiasi controversia originante dalla interpretazione o esecuzione del presente statuto, o comunque relativa alla vita dell'associazione, sarà devoluta ad un arbitro nominato o sull'accordo delle parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede dell'associazione su richiesta della parte più diligente. Tale arbitro deciderà ex bono et aequo quale amichevole compositore nelle veste di "arbitro irrituale".

Art. 27 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi in materia.

Art. 28 - Ai sensi e per gli effetti della Legge n.266/91 (e per il conseguimento di tutti i relativi benefici fiscali), l'Associazione richiederà il riconoscimento ufficiale della qualifica di "associazione di volontariato" e all'uopo si



sancisce espressamente che l'associazione si avvale delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei suoi aderenti e gode di struttura democratica: si precisa infatti che tanto coloro che rivestono cariche amministrative quanto gli associati svolgeranno la loro attività per conto dell'associazione gratuitamente. Si precisa inoltre che l'associazione gode di struttura democratica in quanto ogni aderente (associato) ha parità di accesso alle delibere sia in termini di voti che in termini di diritti. L'associazione chiederà pertanto il riconoscimento quale "Associazione di Volontariato" e quale "Ente Morale".

ERBICELLA GIUSEPPE

BETTACCHI GIOVANNI


COSTANTINI FEDERICO GIUSEPPE

MARIA ROSARIO CIOFFI

TIDEI ROBERTO

ALFONSO ROSSI NOTAIO (impronta sigillo).

La presente copia, composta di numero VENTUNO  
fogli, è conforme all'originale e si rilascia per uso DI LEGGE  
munita di tutte le firme prescritte dalla legge,  
Porto Sant'Elpidio, il 08 MARZO 1999

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves.